

**CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO RELATIVO A:
RIDUZIONE DELL'ORARIO DI SERVIZIO A 35 ORE PER IL PERSONALE ATA
(articolo 55 CCNL 29.11.2007)**

Il giorno 22 settembre 2025, presso l'Istituto Comprensivo di Fagagna, in sede di contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica,

Visto l'art. 55 del CCNL 2006/2009 comma 2;

Visto il CCNL del Comparto del personale della scuola sottoscritto in data 6 settembre 2018 ed in particolare l'art. 22 comma 2 lettera i;

Considerata la complessità dell'istituzione scolastica per cui ricorrono le condizioni per l'applicazione del regime orario delle 35 ore settimanali (art.55 comma 1 CCNL 2007/2009) tra la delegazione di parte pubblica, la R.S.U. si stipula il seguente accordo d'Istituto.

Art. 1. Destinatari

- a) Il regime orario di 35 ore settimanali si applica al personale in servizio presso l'istituzione scolastica adibito a regimi di orario che prevedono la turnazione e che comportano significative oscillazioni degli orari individuali, rispetto all'orario ordinario, finalizzati all'ampliamento del servizio all'utenza e/o comprendenti particolari gravosità.
- b) L'orario articolato sulla base delle 35 ore si applica nella scuola dell'infanzia di Ciconicco (n. 2 unità di personale) e nella scuola secondaria di 1° gr. (n. 5 unità) in quanto strutturate con orario di apertura giornaliero superiore alle 10 ore per almeno tre giorni a settimana:
 - *la scuola dell'infanzia di Ciconicco è aperta tutti i giorni dalle ore 7:20 alle ore 17:30*
 - *la scuola secondaria di 1° gr. è aperta per due gg. alla settimana dalle 7:20 alle 19:00 e un giorno dalle 7:20 alle 18:00.*
 - *La scuola primaria di Ciconicco è aperta tutti i giorni dalle ore 7:30 alle ore 18:00*
- c) L'orario settimanale articolato sulla base delle 35 ore si applica a decorrere dall'inizio dell'organizzazione oraria come descritta ai punti a) e b) e fino al 30 giugno 2026. Nel periodo dal 1° luglio 2026 al 31 agosto 2026 e in tutti i periodi di sospensione delle attività didattiche della durata almeno di una settimana, non ricorrendo i presupposti di cui all'art. 55 del CCNL, il personale svolgerà 36 ore di servizio.
- d) E' escluso dalla riduzione dell'orario 35 ore settimanali:
 - il personale con rapporto a tempo parziale o assegnato su posti orari;
 - il personale che non turna.

Art. 2. Modalità di fruizione

- a) La fruizione della riduzione è concordata con la DSGA, sulla base delle esigenze di servizio ed avviene con le seguenti modalità:
 - riduzione di 12 minuti al giorno;
 - riduzione di 1 ora in un'unica giornata da concordare con la D.S.G.A.
- b) L'indicazione deve essere contenuta nel Piano di lavoro del personale.

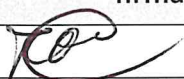
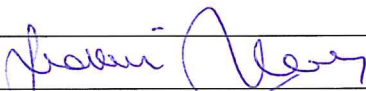
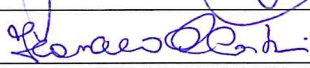
Art. 3. Durata

Il presente contratto rimane in vigore per l'anno scolastico 2025/2026.

Art. 4. Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti che lo hanno sottoscritto, entro 5 giorni dalla richiesta di uno dei firmatari, si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa.
2. Allo scopo di cui al comma 1, la richiesta deve essere formulata in forma scritta e deve contenere una sintetica descrizione dei fatti.
3. L'eventuale accordo raggiunto sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio di validità del contratto; ne verrà data tempestiva comunicazione al personale dipendente mediante affissione all'Albo.
4. Le parti si impegnano a non intraprendere iniziative entro dieci giorni dalla trasmissione formale della richiesta scritta di cui al precedente comma 2.

Letto, approvato e sottoscritto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO	firma
prof.ssa Maria Rosa Castellano	
RSU DI ISTITUTO	firme
Niki Cappelli	
Giovanni Messina	
Francesca Palombini	
OO.SS.	firme
SNALS CONFESAL	